Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 19 GIUGNO 1937-XV:

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 855.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 856.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 857.
Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2517.
Determinazione del contributo dovuto dal comune di Montichiari, della provincia di Brescia, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Montichiari per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regia scuola di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune stesso;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il predetto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto per il funzionamento della Regia scuola secondaria di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Montichiari, della provincia di Brescia, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito in L. 7500, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1930, ed in L. 19.200 per l'anno 1931, al lordo di L. 10.408,20 spese in conto.

Art. 2.

Il contributo di L. 16.291,80 tuttora dovuto a norma del presente decreto, sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 79. — MANCINI.

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 847.
Istituzione in ogni Comune del Regno dell'Ente comunale di assistenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito in ogni Comune del Regno l'Ente comunale di assistenza.
Esso ha lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolari necessità.

Art. 2.

L'Ente comunale di assistenza è amministrato da un Comitato del quale fanno parte, con il podestà che lo presiede:
un rappresentante del Fascio di combattimento, designato dal segretario del Fascio;
la segreteria del Fascio femminile;
rappresentanti delle Associazioni sindacali, in numero di quattro nei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; di sei nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei Comuni con più di 100.000 abitanti.
Detti rappresentanti sono nominati dal prefetto, su terne proposte dalle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il Comune per il quale la proposta viene fatta; devono appartenere, per esercizio di attività produttiva, al Comune stesso; durano in carica quattro anni, e possono essere sempre confermati.
L'Ente si vale, per l'esercizio della sua attività assistenziale, del Fascio femminile, secondo le norme emanate dal Ministro per l'interno, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

Art. 3.

L'Ente di assistenza di Roma è amministrato da un Comitato, di cui fanno parte, col Governatore che lo presiede:
un rappresentante del Fascio di combattimento di Roma, designato dal segretario federale dell'Urbe;
la vice segretaria del Fascio femminile di Roma;
otto rappresentanti, nominati dal Ministro per l'interno, su terne proposte dalle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, appartenenti, per esercizio di attività produttiva, al territorio del Governatorato, i quali durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'Ente si vale, per l'esercizio della sua attività assistenziale, dei Fasci femminili dell'Urbe, secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 4.

L'Ente comunale di assistenza provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con le rendite del suo patrimonio e di quello delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che esso amministra e che non siano destinate a particolari fini istituzionali;

b) con le somme che gli sono annualmente assegnate sul provento dell'addizionale istituita col R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171.

A tal uopo il Ministro per l'interno, al principio di ogni esercizio finanziario, dispone il riparto, tra le Provincie del Regno, in relazione con le necessità dell'assistenza, della parte di detto provento a ciò destinata, a termini dell'art. 2, terzo comma, del decreto citato; il prefetto distribuisce, con uguale criterio, la quota attribuita alla rispettiva Provincia tra gli Enti comunali di assistenza della Provincia stessa;

c) con le elargizioni della Provincia, del Comune e di altri Enti pubblici e di privati.

Art. 5.

Con la data di entrata in vigore della presente legge è soppressa in ogni Comune la Congregazione di carità.

L'Ente comunale di assistenza ha tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla Congregazione di carità, intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di carità.

Art. 6.

Con la entrata in vigore della presente legge, sono di diritto trasferiti ad ogni Ente comunale di assistenza il patrimonio della Congregazione di carità del rispettivo Comune; le attività a questa spettanti per qualsiasi titolo; e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate.

Art. 7.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, alla fusione con l'Ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel Comune che abbiano lo stesso fine, provvedendo all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi in danaro o in natura o con prestazioni.

Contro il provvedimento non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 8.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, potrà essere provveduto con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, al decentramento, con amministrazione autonoma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già amministrate dalla Congregazione di carità e che hanno fini diversi dalla assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, ricoveri di vecchi ed inabili, orfanotrofi, ecc.

Contro il provvedimento non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 9.

L'Ente comunale di assistenza presenterà, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, alla approvazione del prefetto della Provincia, con una particolareggiata relazione sull'opera assistenziale da esso svolta dal 1° luglio dell'anno precedente e sulle erogazioni all'uopo disposte, il programma dell'opera assistenziale da svolgersi nell'anno successivo.

Per tutti i rimanenti atti e particolarmente per quanto concerne la gestione del patrimonio e di tutte le istituzioni da esso amministrate, l'Ente comunale di assistenza è soggetto alle norme che regolano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 10.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri, saranno emanate norme integrative ed esecutive della presente legge, con speciale riguardo al coordinamento dell'attività degli Enti comunali di assistenza di ogni Provincia tra loro e con quella degli Enti comunali di assistenza delle altre Provincie.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a comprendere le disposizioni della presente legge nel testo unico della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, provvedendo al relativo coordinamento.

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore il 1° luglio 1937-XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 848.

Attribuzione alle Corporazioni delle funzioni attualmente demandate alla Commissione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici ed al Comitato dell'azoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, con la quale furono delegati al Governo del Re i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali nonchè l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme di attuazione della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 390, col quale fu istituito il Comitato dell'azoto;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 122, convertito nella legge 21 giugno 1934, n. 1159, col quale fu costituito il Comitato per l'industria dei colori organici sintentici;

Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di demandare alle Corporazioni, secondo le rispettive competenze per materia, le funzioni consultive esercitate dalla Commissione e dai Comitati anzidetti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione incaricata di dar parere sulle domande di autorizzazione all'impianto di nuovi stabilimenti industriali o all'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, il Comitato dell'azoto ed il Comitato per l'industria dei colori organici sintetici sono soppressi.

Le funzioni consultive già affidate alla Commissione ed ai Comitati di cui sopra sono demandate alle Corporazioni secondo le rispettive competenze per materia.

Le norme per l'applicazione del presente decreto saranno stabilite con decreto del Capo del Governo su proposta del Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — BENNI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 849.

Approvazione della convenzione addizionale 6 aprile 1937-XV relativa alla modificazione dei patti di concessione delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Rocchette-Arsiero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 14 novembre 1929, n. 2158, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 26 ottobre 1929 per la concessione alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane della trasformazione e dell'esercizio delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Rocchette-Arsiero;

Visto il Nostro decreto 20 ottobre 1932, n. 1491, col quale fu approvato e reso esecutorio l'atto 6 ottobre 1932 aggiuntivo alla convenzione predetta;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 6 aprile 1937-XV fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, per la parziale modifica dei patti di concessione delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Rocchette-Arsiero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 73. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 marzo 1937-XV, n. 850.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria Assunta in Cielo e S. Giacomo Apostolo, in Termini Imerese (Palermo).

N. 850. R. decreto 23 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria Assunta in Cielo e S. Giacomo Apostolo, con sede in Termini Imerese (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 23 marzo 1937-XV, n. 851.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia dei SS. Fabiano e Venanzio, in Roma.

N. 851. R. decreto 23 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 16 gennaio 1934 e 10 agosto 1936, relativi alla erezione della nuova parrocchia dei SS. Fabiano e Venanzio in Roma, piazza Villa Fiorelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 852.

Modificazione dello statuto della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato ad indirizzo amministrativo di San Remo.

N. 852. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato ad indirizzo amministrativo di San Remo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 853.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Nostra Signora della Neve e dell'Ascensione di Nostro Signore, in Sessarego di Bogliasco Pieve (Genova).

N. 853. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Arcivescovo di Genova in data 8 novembre 1935 e 7 agosto 1936, relativi alla erezione della nuova parrocchia di Nostra Signora della Neve e dell'Ascensione di Nostro Signore, in Sessarego di Bogliasco Pieve (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1937 - *Anno XV*

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 854.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Carlo Piaggia » di Viareggio.

N. 854. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile « Carlo Piaggia » di Viareggio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 giugno 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca di sericoltura di Ascoli Piceno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di sericoltura di Ascoli Piceno e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di sericoltura di Ascoli Piceno e la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1978)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di depositi e prestiti di Montodine (Cremona).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di depositi e prestiti di Montodine (Cremona);

Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di depositi e prestiti di Montodine (Cremona) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2001)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di Rovolon (Padova).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di Rovolon (Padova) in esito ad istanza prodotta dal Consiglio d'amministrazione della Cassa stessa con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di Rovolon (Padova) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2003)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 giugno 1937-XV.

Divieto di esportazione del riso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
68 *a*)	Riso con lolla
68 *b*)	Riso semigreggio
68 *c*)	Riso lavorato

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(2009)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1937-XV.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca cattolica del Veneto di Vicenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 19 maggio 1937-XV, n. 8960, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge nella sua seduta del 13 maggio 1937-XV, ha deciso di infliggere alla Banca cattolica del Veneto di Vicenza, ai sensi dell'art. 84 dello stesso R. decreto-legge, la pena pecuniaria di L. 2000 per varie infrazioni compiute dalla filiale di Pordenone alle disposizioni vigenti per le « condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca »;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Banca cattolica del Veneto di Vicenza è inflitta, a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 2000 per varie infrazioni compiute dalla filiale di Pordenone alle disposizioni vigenti per le « condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca ».

L'Intendenza di finanza di Vicenza provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro:* BIANCHINI.

(1981)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Media dei cambi e dei titoli

del 16 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,88
Francia (Franco)	84,60
Svizzera (Franco)	435,50
Argentina (Peso carta)	5,81
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,20
Danimarca (Corona)	4,191
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,717
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	60,25
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8405
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,75
Id. 3,50 % (1902)	71,95
Id. 3,00 % (Lordo)	53,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,35
Rendita 5 % (1935)	94,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,75
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,075
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,025
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di certificato di credito.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 120.

E' stato denunciato lo smarrimento del certificato di credito all'ordine 5 %, n. 3355 di L. 2000, intestato a Pelliccia Domenico fu Salvatore, domiciliato a New York.

Ai termini dell'art. 9 del R. decreto 5 marzo 1934, n. 292, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate regolari opposizioni, sarà provveduto al rimborso del certificato suddetto a favore del titolare Pelliccia Domenico fu Salvatore.

Roma, addì 11 giugno 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1985)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 119.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % (1906), n. 397746 di annue lire 77, intestato a Conti Carlo fu Giuseppe, interdetto per infermità di mente, sotto la tutela di Broggini Antonio, domiciliato a Borgosesia (Novara).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso

nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 11 giugno 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1986)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di una disposizione aggiuntiva al testo del regolamento del personale del Consorzio di scolo e di bonifica Bresega (Rovigo).

Con decreto Ministeriale 8 giugno 1937-XV, n. 3243/1, è stata approvata una disposizione aggiuntiva all'art. 44 del vigente regolamento disciplinare organico del personale del Consorzio di scolo e di bonifica Bresega con sede in Rovigo, deliberata dal Consiglio dei delegati dell'ente nella seduta 20 aprile 1937.

(1964)

Riorganizzazione dei Consorzi di bonifica del Monforesto (Padova).

Con R. decreto 25 marzo 1937, registrato dalla Corte dei conti il 14 maggio successivo, al registro n. 8, foglio n. 274, sono stati soppressi i Consorzi di bonifica: Fossa Monselesana, Foresto Generale, Foresto Sezione Centrale destra, Zennare e Punta Gorzone, e ne sono state trasferite le funzioni al Consorzio di bonifica Monforesto, cui è stata altresì demandata la liquidazione delle gestioni dei soppressi Consorzi Fossa Monselesana e Foresto Generale.

(1965)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con decreto n. 663, del 10 giugno 1937-XV ha approvato, con modifiche, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, deliberato dal commissario straordinario dell'Ente in data 23 maggio 1936.

(1966)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 29 maggio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Jose Manuel Amel Quiroga, vice console di Spagna a Genova.

(1982)

In data 29 maggio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Armando Vettori, agente consolare di Francia ad Ancona.

(1983)

In data 24 maggio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor T. Monroe Fisher, vice console degli Stati Uniti d'America a Livorno.

(1984)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di sericoltura di Ascoli Piceno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di sericoltura di Ascoli Piceno e dispone la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375;

In conformità dell'art. 66 del R. decreto-legge suddetto;

Nomina

l'avv. Alessandrini Tito a commissario liquidatore ed i signori De Berardinis avv. Gesualdo, Rasponi comandante conte Carlo e Boatti avv. Oreste a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(1979)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Montodine (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di depositi e prestiti di Montodine (Cremona) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il rag. Edoardo Mazzotti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Montodine (Cremona) ed i signori cav. Annibale Valvassori, Luigi Bonomi e geom. Cesare Passeri, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(2002)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Rovolon (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di Rovolon (Padova) ed a mettere in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

L'ing. Adami Albano fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Rovolon (Padova) ed i signor Torquato Gumiero fu Felice, Clemente Fasolo fu Giuseppe e Augusto Soranzo fu Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(2004)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Paternò (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 ottobre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 12 novembre 1936-XV, n. 262, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Paternò (Catania);

Veduto il proprio provvedimento in data 29 ottobre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 12 novembre 1936-XV, n. 262, con il quale venivano nominati il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Banca predetta;

Dispone:

Le funzioni del Commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Banca popolare di Paternò ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi sei.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1980)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale del comune di Pisa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1920, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Pisa, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'amministrazione dell'Interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174 penultimo comma e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell amministrazione civile) non oltre il giorno 30 agosto 1937-XV, domanda in carta da bollo da L. 6 corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I funzionari di cui alla lettera *b)* devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c)* del presente decreto devono produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare, per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare.

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito nazionale fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno, e non ancora definiti devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo redatto in carta semplice dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(1971)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.